

PROCEDURE SEMPLIFICATE

approfondimento di pagina 13

La redazione del DVR secondo le modalità sopra esposte è indubbiamente complicata, soprattutto per piccole e medie imprese. A tale proposito, il legislatore ha previsto dei provvedimenti di semplificazione: autocertificazione e procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

1. AUTOCERTIFICAZIONE

Le imprese che occupano **fino a 10 lavoratori** possono effettuare un'**autocertificazione** di avvenuta valutazione dei rischi. L'autocertificazione consiste in una dichiarazione da redigere su carta intestata dell'azienda, in cui si attesta di aver valutato i rischi. In tal modo, si evita la compilazione di un DVR complesso e articolato.

Questa semplificazione è valida fino al **31 maggio 2013**; tale scadenza, originariamente prevista per il 31/12/2012, è stata prorogata dalla Circolare del Ministero del lavoro del 31/1/2013.

2. PROCEDURE STANDARDIZZATE

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2013, ha recepito le **procedure standardizzate** per la valutazione dei rischi, elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

Le procedure standardizzate costituiscono un modello di riferimento per il datore di lavoro tenuto a valutare i rischi aziendali e a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione. In sintesi, il processo valutativo consta di quattro fasi:

- 1) Descrizione generale dell'azienda, delle attività lavorative e delle mansioni identificate.
- 2) Individuazione dei pericoli presenti in azienda.
- 3) Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure preventive e protettive attuate.
- 4) Definizione del programma di miglioramento delle misure nel tempo.

Al seguente link è possibile scaricare le [Procedure standardizzate](#)

Le procedure si applicano a imprese con **meno di 10 lavoratori**, ma possono essere utilizzate anche da imprese con **meno di 50**.

ATTENZIONE: in determinate tipologie di aziende, a prescindere dal numero dei lavoratori, occorre seguire rigorosamente le disposizioni normative per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR.



Trattasi di:

- aziende industriali rientranti nelle tipologie individuate dall'art. 2 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28, 33 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i.;
- aziende dove si impiegano agenti cancerogeni, mutageni, biologici e/o possono crearsi atmosfere esplosive;
- aziende in cui vi è rischio di esposizione ad amianto.

